



Pubblco Impiego - Agenzie Fiscali

Malattia per COVID: nessuna decurtazione!



Nazionale, 17/10/2024

La nostra Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza del fatto che negli Uffici dell'Agencia delle Entrate non vi sarebbe un uniforme trattamento delle assenze per malattia da covid.

Vogliamo pertanto ricordare a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori che l'art.87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 è ancora in vigore, con la conseguenza che l'assenza per malattia in caso di accertata positività al covid-19 è equiparata al ricovero ospedaliero e dunque non soggetta ad alcun tipo di decurtazione.

Facciamo presente, inoltre, che l'assenza per malattia da covid potrà essere giustificata mediante esibizione del solo certificato del medico di famiglia **che attesti l'esistenza dell'infezione**, senza necessità di esibire al datore di lavoro il referto con l'esito del tampone (è di tutta evidenza infatti che l'esistenza del referto è condizione necessaria per il rilascio della certificazione da parte del medico di famiglia).

Invitiamo quindi le Lavoratrici ed i Lavoratori a segnalare ai nostri rappresentanti territoriali o alla casella di posta elettronica agenziefiscali@usb.it eventuali comportamenti difformi da parte degli Uffici.

Interverremo prontamente presso le strutture al fine di richiedere il puntuale rispetto delle norme di legge.

Ci rendiamo inoltre disponibili a prestare assistenza alle Lavoratrici ed ai Lavoratori che ce lo chiederanno al fine di recuperare eventuali somme indebitamente trattenute dall'Amministrazione.

USB P. I. Agenzie Fiscali